



comune di
PRATO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO AD OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DI INFRASTRUTTURE COMUNALI

(commi dal 3 al 7 dell'art. 40 della L. 166/2002 e all' art. 2 D.L 112 2008)

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 101 del 17.12.2015

Articolo 1 Definizioni

Nell'ambito del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) Per **Infrastruttura Comunale** si intende ogni cunicolo, intercapedine, canale coperto e non, cavidotto, tesa aerea sia su palo che a muro, ed ogni altra struttura interrata e non, purché di proprietà dell'Amministrazione Comunale, utilizzabile per il passaggio e/o l'appoggio di infrastrutture per la realizzazione di reti di telecomunicazione.
- b) Per **Operatore** si intende una qualunque impresa in possesso delle autorizzazioni di legge all'esercizio di infrastrutture di telecomunicazioni per la fornitura al pubblico, sia diretta che indiretta, di servizi di telecomunicazioni di cui al D.Lgs. 259/2003.
- c) Per **Comune** si intende l'Amministrazione Comunale di Prato.

Articolo 2 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui gli operatori possono far uso, nei propri interventi di realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, di Infrastrutture Comunali in luogo di proprie infrastrutture.

Resta inteso che la realizzazione di proprie infrastrutture da parte degli operatori resta disciplinata dagli altri regolamenti comunali in materia.

Il presente regolamento si ispira ai principi di cui ai commi dal 3 al 7 dell'art. 40 della L. 166/2002 e all' art.2 D.L 112 2008.

Articolo 3 Principi ispiratori dell'attività del Comune

L'attività del Comune nel predisporre in proprio e nell'autorizzare altri a realizzare infrastrutture di telecomunicazione, si ispira al principio secondo cui il sottosuolo è un bene ed una riserva di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo criteri di programmazione e pianificazione concertata con gli operatori in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo ed il coordinamento degli interventi dei diversi operatori. Ciò anche mettendo a disposizione degli operatori le infrastrutture comunali.

Il Comune programma e realizza proprie infrastrutture, utilizzabili, ove possibile e non eccessivamente oneroso, anche per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni da parte degli operatori, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) approfitta della concomitanza di interventi di altri enti pubblici ed operatori per poter realizzare anche proprie infrastrutture nel rispetto delle normative e senza arrecare pregiudizio ed oneri ai soggetti che stanno effettuando tali interventi.
- b) Approfitta di altri interventi, da parte degli altri uffici comunali, provvedendo ad inserire in tali interventi, l'installazione di proprie infrastrutture.

c) Mette disposizione le infrastrutture comunali realizzate, laddove risultino disponibili, per gli operatori interessati.

d) Coordina l'azione dei vari operatori e degli altri enti pubblici al fine di ottimizzare i costi di realizzazione dei vari interventi e diminuire i disagi nei confronti dei cittadini.

e) Rende pubblico, secondo la logica degli Open Data, l'insieme delle infrastrutture comunali utilizzabili da parte degli operatori indicandone quantità, qualità e caratteristiche, così da facilitarne l'uso da parte degli operatori.

Articolo 4

Uso prioritario di infrastrutture comunali

Ove il Comune lo ritenga utile, nel quadro dell'attività di programmazione e coordinamento dell'uso ottimale del sottosuolo, potrà richiedere agli operatori, nella realizzazione delle loro infrastrutture di telecomunicazione, l'utilizzo prioritario delle infrastrutture comunali disponibili in luogo della realizzazione di infrastrutture proprietarie da parte dell'operatore stesso.

Il Comune si riserva altresì la possibilità, a fronte di una richiesta da parte di un operatore di realizzazione proprie infrastrutture di telecomunicazione, di prendersi in carico la realizzazione di tutta o parte dell'infrastruttura indicata dal richiedente e di concederla poi in uso quest'ultimo in base a quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 5

Concessione d'uso delle infrastrutture comunali

Anche contestualmente ad altre domande di autorizzazione o concessione relative alla realizzazione di infrastrutture o opere relative alla realizzazione di impianti di telecomunicazione, gli operatori potranno presentare domanda per la concessione in uso di specifiche infrastrutture comunali da utilizzarsi per la realizzazione di tali impianti. Stante la possibile capienza limitata, in termini di possibilità di supporto alla realizzazione di impianti di telecomunicazioni, delle infrastrutture comunali utilizzabili, saranno adottati i seguenti principi nelle concessioni d'uso anche concorrenti:

a) non saranno prese in considerazione richieste di utilizzo che siano incompatibili con la capienza delle infrastrutture richieste, a meno che il Comune non decida di avvalersi della riserva di cui al comma 2 del precedente articolo 4.

b) Le richieste di concessione d'uso dovranno comunque essere rispettose, pena il respingimento, delle normative vigenti in materia di realizzazione di impianti anche considerando un possibile utilizzo promiscuo delle stesse infrastrutture, oltre ad essere compatibili con le finalità d'uso originarie e le capacità effettive delle infrastrutture comunali oggetto di richiesta. Di tale compatibilità con le normative vigenti dovrà darsi atto in sede di richiesta di concessione d'uso.

c) Più richieste che fossero concorrenti su di una stessa porzione di infrastruttura saranno prese in considerazione in ordine di presentazione delle relative istanze.

d) La concessione d'uso ad un nuovo operatore di una porzione già precedentemente concessa anche ad altri operatori non dovrà comunque compromettere o limitare l'uso

da parte di quest'ultimi tenendo conto dei diritti effettivamente acquisiti con le concessioni già rilasciate.

e) L'amministrazione potrà comunque rifiutarsi di concedere l'uso di parti delle infrastrutture comunali esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

L'eventuale concessione in uso delle infrastrutture comunali sarà a titolo gratuito, salvo gli oneri e le condizioni di cui ai successivi articoli.

La concessione in uso di una porzione di infrastruttura comunale non è mai da intendersi a titolo esclusivo potendosi il Comune riservare di concedere a più operatori ogni singola porzione delle proprie infrastrutture.

Il procedimento di concessione o di diniego all'uso di porzioni di infrastrutture comunali si concluderà da parte dell'ufficio competente entro 60 gg dalla richiesta presentata a quest'ultimo o dalla notifica all'ufficio competente della richiesta da parte dell'ufficio che gestisce la pratica principale in cui questa richiesta è inserita.

Ogni concessione d'uso rilasciata è da intendersi di principio di tipo non esclusivo anche quando l'atto di concessione di fatto esaurisce le potenzialità della porzione di infrastruttura concessa in uso.

Il Comune si riserva comunque, nel rispetto dei diritti derivanti dalle concessioni già rilasciate, di utilizzare le infrastrutture comunali per propri usi. L'uso per fini propri da parte del Comune delle infrastrutture comunali avrà priorità assoluta rispetto ad ogni altra richiesta, a qualsiasi titolo, di concessioni da parte di operatori e potrà dunque costituire diniego motivato ad eventuali richieste.

Articolo 6

Proprietà delle infrastrutture comunali date in concessione

La proprietà di infrastrutture comunali, ancorché concesse in tutto o in parte ad operatori per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, resta esclusiva dell'amministrazione comunale. Ciò anche a seguito di interventi di miglioramento, potenziamento e/o manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, effettuati, a norma del presente regolamento, da parte degli operatori concessionari.

Articolo 7

Modifica delle infrastrutture comunali ad opera del Comune

L'infrastruttura comunale concessa in uso potrà essere aggiornata, ampliata e modificata secondo le necessità insindacabili del Comune.

Il Comune darà avviso a tutti gli operatori interessati, in virtù di concessioni già rilasciate, alla porzione di infrastruttura oggetto di intervento entro 3 mesi dall'inizio dei relativi lavori.

Le spese inerenti gli interventi progettati sulle strutture e gli elementi costruttivi che fanno parte dell'infrastruttura saranno a carico del Comune.

Restano invece a carico dei titolari delle concessioni tutte le opere ed i lavori necessari per la eventuale disattivazione e riattivazione, temporanea rimozione e re-installazione di quanto installato a propria cura sulla tratta di infrastruttura oggetto di intervento.

Tutti gli operatori titolari di concessioni sulla tratta interessata sono obbligati alla cooperazione sia con gli altri titolari di concessione che con il Comune al fine della buona riuscita dell'intervento deciso dal Comune.

Gli operatori interessati all'intervento avranno comunque la facoltà, in luogo di sottostare agli oneri derivanti dall'intervento deciso dal Comune di recedere dalla

concessione e/o optare per l'utilizzo, in alternativa, di altre porzioni di infrastruttura comunale. La concessione di porzioni alternative sarà valutata con priorità rispetto alle nuove richieste di concessione concorrenti.

Anche le eventuali migliorie, espansioni o ampliamenti di cui al punto precedente, effettuate sulla infrastruttura civile comunale, resteranno nella proprietà piena ed esclusiva del Comune.

Articolo 8

Modifica delle infrastrutture comunali ad opera dei titolari di concessione

Eventuali aggiornamenti, ampliamenti modifiche potranno essere effettuate anche da parte di uno o più operatori titolari di concessione su una certa porzione di infrastruttura comunale, al fine di adeguarla alla posa di servizi di telecomunicazione, sempreché non risulti pregiudizievole all'uso e finalità originarie dell'infrastruttura comunale.

Resta inteso che in sede di richiesta da parte degli interessati:

- deve essere acquisito consenso da parte di tutti gli operatori aventi diritti sulla medesima porzione di infrastruttura, ove interessati dall'intervento;
- deve essere esplicitato come saranno ripartire le spese tra gli operatori aventi diritti sulla medesima porzione di infrastruttura;
- non potranno essere previste spese, di nessuna natura, a carico del Comune;
- le opere dovranno essere previamente autorizzate dal Comune e il promotore si farà carico di quanto necessario al perfetto ripristino. A tal fine l'autorizzazione sarà subordinata al rilascio di garanzia fideiussoria come determinata all'art. del Regolamento per l'esecuzione di lavori in sede stradale.

Anche le eventuali migliorie, espansioni o ampliamenti introdotto da parte degli operatori titolari di concessione, effettuate sulla infrastruttura civile comunale, diverranno proprietà piena ed esclusiva del Comune.

Articolo 9

Manutenzione delle infrastrutture comunali concesse in uso ad opera del Comune

I costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Infrastrutture comunali, anche se concesse in uso, rimane esclusivamente a carico del Comune.

Ove tali costi di manutenzione risultassero sensibilmente incrementati dalla presenza di infrastrutture di telecomunicazione di operatori, il Comune si riserva di ripartire tali incrementi di spesa tra gli operatori interessati, pena la revoca delle concessioni agli operatori che si opponessero a tali oneri.

I costi per l'attività di manutenzione e gestione delle infrastrutture tecnologiche di proprietà dei vari soggetti interessati sono invece a carico dei singoli soggetti proprietari delle stesse.

Articolo 10

Indisponibilità, totale o parziale, della Infrastruttura

Durante il periodo di durata delle concessioni d'uso relative a porzioni di infrastruttura comunale, potrebbe accadere, per qualsiasi ragione dipendente e non dalla volontà del Comune (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tranciamenti di cavidotti, troncamenti di funi, collasso di cavedi tubazioni o cunicoli, etc.), che alcune porzioni di infrastruttura si rendano indisponibili. Il Comune si impegna ad intervenire

per il ripristino delle stesse entro un tempo massimo di 3 mesi. Salvo che il comune non intenda avvalersi delle possibilità di revoca delle concessioni stabilite dal presente regolamento. In tal caso il concessionario potrà chiedere l'utilizzo di altre infrastrutture comunali; tale domanda sarà valutata con priorità rispetto alla richiesta di nuove concessioni.

Nessun risarcimento o danno sarà dovuto ai soggetti titolari di concessione per tale periodo di indisponibilità dell'infrastruttura, né per la revoca della concessione.

Articolo 11

Danni causati dai titolari di concessione d'uso

Nel caso in cui, da parte di un operatore titolare di concessione, vengano causati danni di qualsiasi natura, al Comune o agli altri operatori di talari di concessione per una medesima porzione di infrastruttura comunale, questi è tenuto a rifonderli totalmente. In ogni caso il Comune è sollevato da ogni responsabilità nei confronti di terzi per tali danni.

Sono esclusi i casi in cui l'evento dannoso si sia verificato per cause non dipendenti dall'infrastruttura di telecomunicazione posta in essere dal concessionario o per forza maggiore.

Ai fini del presente articolo, per causa di forza maggiore si intende qualsiasi evento di qualunque natura non imputabile ad una Parte e/o al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, ribellioni; terremoti, incendi, alluvioni, allagamenti, condizioni metereologiche insolite ed eccezionali avverse che impediscano di svolgere i lavori di realizzazione della Infrastruttura; sabotaggi (relativi ad una Parte e/o terzi subcontraenti di una Parte); divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o disposizioni regolamentari, atti della Pubblica Autorità, cambiamenti nella legislazione vigente e nei regolamenti e procedure di enti e/o amministrazioni coinvolti nella realizzazione dell'Infrastruttura.

Nei casi di danni per le cause di forza maggiore sopra indicate, ciascuna parte provvederà a propria cura e spese per la parte di propria competenza.

Articolo 12

Altre obblighi, limitazioni ed oneri

La concessione d'uso di porzioni dell'infrastruttura comunale avviene secondo lo stato di fatto e di diritto di quest'ultima senza alcun obbligo di miglioria o intervento da parte del Comune. Gli operatori richiedenti le concessioni sono tenuti a prendere visione prima della richiesta e non potranno porre contestualmente condizioni o vincoli per il loro uso.

Al fine di non arrecare pregiudizio ai rispettivi diritti sulla Infrastruttura, il Comune e tutti i soggetti titolari di concessioni d'uso relative a porzioni della infrastruttura comunale, si obbligano a comunicarsi

reciprocamente e preventivamente ogni attività, intervento o notizie ed informazioni di cui fossero venuti in possesso riguardanti la medesima e che possano arrecare danno o pregiudizio all'uso delle stesse.

Potendo essere le infrastrutture oggetto di concessione, principalmente e non esclusivamente utilizzate per la erogazione di altri servizi pubblici (quali Gas, Energia Elettrica, illuminazione pubblica, acqua etc.), resta inteso che ogni intervento da parte degli operatori titolari di concessione non deve pregiudicare ed essere compatibile con la funzione di erogazione di pubblico esercizio attinente l'infrastruttura in questione.

Il Comune e tutti i soggetti titolari di concessione d'uso di porzioni di infrastruttura comunale sono tenuti a garantire l'accesso alle stesse per l'operatività legate all'esercizio o le necessarie ispezioni sulle stesse da parte di tutti gli altri soggetti a ciò interessati.

Al momento della decadenza o revoca di una concessione d'uso di porzioni della infrastruttura comunale, il concessionario è tenuto a rimuovere, a proprie spese, ogni componente su di esse essa installato per gli scopi della concessione.

Il Comune terrà costantemente aggiornata la documentazione e la cartografia che documenta la situazione di disponibilità ed utilizzo delle infrastruttura comunale. Questi si farà anche carico di effettuare le necessarie comunicazioni, ove previste, verso il catasto nazionale delle infrastrutture di cui all'art. 6-bis del D.L. 133/2014.

Articolo 13

Durata della concessione

La concessione rilasciata a ciascun operatore richiedente avrà la durata di venti (20) anni.

La stessa concessione potrà essere rinnovata ove non vi siano motivi ostativi in base ai principi di cui al presente regolamento. Il rinnovo di concessioni già rilasciate avrà priorità, nell'ambito della stessa porzione di infrastruttura comunale, rispetto all'eventuale rilascio di nuove concessioni nei confronti di altri richiedenti l'uso per quella stessa porzione.

Il Comune potrà procedere a revoca, in tutto o in parte, di una concessione esclusivamente per motivi di interesse pubblico o per manifesta volontà di dismettere la porzione di infrastruttura comunale interessata.

In tal caso l'intenzione di procedere a revoca dovrà essere comunicata e motivata agli operatori interessati alla porzione di infrastruttura comunale oggetto della revoca, con anticipo di almeno 3 mesi.

Gli operatori ai quali è stata notificata la revoca, hanno la facoltà di percorrere soluzioni diverse per garantire l'eventuale continuità di funzionamento dei propri impianti. Per tale motivo potranno anche far richiesta d'uso di altre porzioni alternative di infrastruttura comunale. Tali richieste d'uso saranno considerate con maggiore priorità, nell'ambito della stessa porzione di infrastruttura comunale, rispetto all'eventuale rilascio di nuove concessioni nei confronti di altri richiedenti l'uso per quella stessa porzione.

Resterà comunque prioritario, su tale tipo di richiesta e per la stessa porzione di infrastruttura comunale, il rinnovo di concessione alla scadenza naturale.

Articolo 14

Decadenza della concessione

Le concessioni d'uso rilasciate in base al presente regolamento, si intenderanno automaticamente risolte, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva dei relativi concessionari.

Le concessioni decadranno di diritto anche nei casi in cui i soggetti titolari di concessione non rispettino, anche dopo richiamo, gli obblighi e le prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 15
Foro competente

Per eventuali controversie sulla materia oggetto del presente regolamento il foro competente è quello di Prato.